



Cooperative e imprese nella Costituzione italiana

di Emanuele Cusa

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Delimito l'ambito delle mie riflessioni alle cooperative costituzionalmente riconosciute e alle imprese conformi con il codice del Terzo settore e con la disciplina delle imprese sociali (di seguito, le imprese costituzionalmente riconosciute), poiché tutte queste organizzazioni sono certamente qualificabili come formazioni sociali ai sensi dell'art. 2 Cost. In effetti, tra le predette formazioni possono annoverarsi determinati enti privati imprenditoriali, come testualmente provano, fin dal 1947, gli artt. 43 (ove si menzionano le «comunità di lavoratori o di utenti») e 45, comma 1 (ove si tratteggia la «cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata») Cost. e, più di recente, l'art. 2 l. 6 giugno 2016, n. 106 (contenente i principi e i criteri generali che dovette rispettare il Governo riformando nel 2017 il Terzo settore, l'impresa sociale e il servizio civile universale, tra i quali rammento quello di «riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali»).

Le imprese costituzionalmente riconosciute corrispondono alle cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt.

2512-2514 c.c.¹, alle imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112² e alle imprese non sociali qualificabili come enti del Terzo settore³. Tutte queste imprese sono accomunate dal fatto che la Repubblica le riconosce e le promuove in ragione della loro «funzione sociale» costituzionalmente intesa, cioè per la loro capacità di inverare (grazie alle loro peculiari strutture, finalità e attività economiche) i principi fondamentali del nostro vivere civile, così come sono sanciti negli artt. 1-4 Cost. Se al momento dell'approvazione della nostra Carta fondamentale l'impresa privata con funzione sociale era per lo più pensata in forma cooperativa, oggi la stessa impresa è concepita dal legislatore in molteplici forme (come quelle delle società lucrative, alterando però significativamente la loro disciplina di diritto comune, con rischi di eccessive ibridazioni, mediante l'inserimento di norme non di rado tratte dall'ordinamento cooperativistico), tra le quali però la forma cooperativa è ancora scelta dagli operatori in modo assolutamente preminente.

Le imprese costituzionalmente riconosciute rientrano nella definizione costituzionale di formazione sociale per almeno le seguenti quattro ragioni: (i) sono organizzazioni che collocano normalmente il lavoro al centro dei fattori di produzione, avendo come principale obiettivo la remunerazione non già del capitale (come fanno le società lucrative), bensì (direttamente o indirettamente) del lavoro (opposto appunto alla rendita); queste imprese, dunque, si fondano sul lavoro, al pari della nostra Repubblica (art. 1 Cost.), e aiutano quest'ul-

-
- 1 Secondo i dati dell'albo delle società cooperative, all'11 gennaio 2020, v'erano 105.559 cooperative a mutualità prevalente su 113.613 cooperative.
 - 2 Secondo i dati forniti da Infocamere - Unioncamere, al 7 febbraio 2019, le imprese sociali erano pari a 23.071, di cui 21.742 in forma di cooperativa e, tra queste ultime, la gran parte erano in forma di cooperativa sociale.
 - 3 Per ora, anche in ragione della provvisoria assenza del Registro unico nazionale del Terzo settore, direi corrispondenti alle società di mutuo soccorso, poiché, nonostante il tenore della loro legge istitutiva (l. 15 aprile 1886, n. 3818), certamente tali società esercitano un'impresa civilisticamente intesa. Secondo i dati dell'albo delle società cooperative (all'interno del quale queste società devono essere iscritte in un'apposita sezione), all'11 gennaio 2020 v'erano 359 società di mutuo soccorso.



tima nell'adempiere il suo dovere di perseguire una piena occupazione (art. 4, comma 1, Cost.); (ii) sono organizzazioni democratiche se in forma cooperativa o associativa; promuovendo dunque questi enti, non solo si rafforza la democrazia politica sancita nell'art. 1 Cost. (costituendo la democrazia economica uno dei presupposti di una duratura democrazia politica), ma si aiuta anche lo Stato-istituzione a realizzare l'eguaglianza sostanziale dei cittadini di cui all'art. 3, comma 2, Cost.; (iii) sono organizzazioni che riducono le crescenti disuguaglianze tra ricchi e poveri (nonostante cresca complessivamente il reddito familiare medio) grazie alla loro capacità distributiva reddituale maggiore rispetto a quella degli enti con finalità esclusivamente lucrativa (essendo questi ultimi tenuti a remunerare il capitale); grazie poi alla loro maggior capacità di coinvolgere i destinatari delle loro attività economiche, le imprese costituzionalmente riconosciute rappresentano un perno attorno al quale dovrebbe ruotare la prossima necessaria riforma dello Stato sociale italiano; (iv) sono organizzazioni capaci di tutelare meglio il consumatore nel mercato concorrenziale (con risparmi per l'erario e con minori interventi regolatori pubblici), facendolo diventare anche produttore dei beni o dei servizi di cui abbisogna, come dimostrano alcune imprese educative o socio-assistenziali e come dovrebbero dimostrare le comunità energetiche prossimamente disciplinate dal legislatore italiano recependo due direttive dell'Unione europea.

Più in generale, le imprese costituzionalmente riconosciute sono organizzazioni capaci di attuare il principio di sussidiarietà orizzontale (scaturente dai principi personalista e solidarista sanciti nell'art. 2 Cost., di cui l'art. 45, comma 1, Cost. costituisce una delle declinazioni più significative nel settore produttivo), il quale non attiene unicamente al rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini (come erroneamente alcuni ritengono, limitandosi a leggere l'art. 118, comma 4, Cost.), ma, più ampiamente, innerva il rapporto tra Stato-istituzione e Stato-comunità, ogniqualvolta bisogna organizzare le attività d'interesse per la Repubblica, tra le quali sono da annoverare certamente quelle imprenditoriali, come insegna

drammaticamente l'attuale crisi. Principio, quello di sussidiarietà orizzontale, pertanto qui inteso come antidoto contro un eccessivo intervento pubblico nell'economia, evitando così che nel mondo imprenditoriale il potere pubblico faccia ciò che possono fare (meglio o ugualmente) i privati.

Ma, allora, le imprese costituzionalmente riconosciute sono da promuovere in diverso modo (anche con una loro disciplina meglio congeniata), poiché, se utilizzate in modo autentico, agevolano le persone a collaborare tra loro in modo più efficace, determinano così i seguenti due vantaggi: (i) facilitano l'adempimento del nostro dovere di fraternità ai sensi dell'art. 1 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (approvata a New York, dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948), del nostro dovere di solidarietà ai sensi dell'art. 2 Cost. e del nostro dovere di svolgere «un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.); (ii) concorrono alla realizzazione del bene comune, il quale, come la storia ci insegna, non è costruibile se il relativo compito è delegato interamente (o comunque eccessivamente) allo Stato-istituzione.

In conclusione, sempre più abbiamo bisogno di imprese costituzionalmente riconosciute, grazie alle quali non solo è possibile gestire (nel rispetto almeno del criterio di economicità) servizi sanitari o sociali o pubblici, beni di comunità, ovvero servizi di interesse economico generale (nell'accezione propria del diritto dell'Unione europea), ma anche, e più ampiamente, è possibile rendere più sociale l'attuale economia. Se si andrà in questa direzione, tra l'altro ridefinendo i confini tra diritto pubblico e diritto privato, le imprese in parola contribuiranno a organizzare «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale» (art. 3, par. 3, Trattato sull'Unione europea), ovvero un'economia funzionale al «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 1, Cost.), ricordandoci che la persona realizza contemporaneamente sé stessa e la comunità in cui opera specialmente con il proprio lavoro (artt. 1, comma 1, 2 e 4 Cost.).